

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio** 1
- Regolamento (CE) n. 1761/2000 della Commissione del 10 agosto 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1762/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 13
- Regolamento (CE) n. 1763/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14
- Regolamento (CE) n. 1764/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 16
- Regolamento (CE) n. 1765/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 18
- Regolamento (CE) n. 1766/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 25
- Regolamento (CE) n. 1767/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 26



Regolamento (CE) n. 1768/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	27
Regolamento (CE) n. 1769/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	28
Regolamento (CE) n. 1770/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	29
Regolamento (CE) n. 1771/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2000/506/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito**

35

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito

37

Commissione

2000/507/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica la decisione 98/404/CE recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2489]**

42

2000/508/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2490]**

44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽⁵⁾, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il medesimo articolo prevede inoltre che, in base a una proposta della Commissione, anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine ⁽⁶⁾ prevede che tali regole generali si applichino unicamente a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 8 mesi, e cioè dal 1° gennaio al 31 agosto 2000.
- (3) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (4) Come conseguenza dell'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata

trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

- (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
- (6) Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.
- (7) Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁷⁾, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 117 del 26.4.2000, pag. 47.

⁽³⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

- (9) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (10) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure di identificazione individuale.
- (11) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola⁽²⁾ e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽³⁾.
- (12) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata. Occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni di detta direttiva.
- (13) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo. Devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.
- (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽⁵⁾, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (15) È importante che ogni Stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile.
- (16) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (17) Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto dovrebbero essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (18) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (19) Ogni animale dovrebbe conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (20) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (21) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro dovrebbero essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (22) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
- (23) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (24) Dovrebbe essere introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina ed essere reso obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine dovrebbero indicare sull'etichetta informazioni sulle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

- (25) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dovrebbe essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2002. Nel suo ambito, è opportuno che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indichino sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati e sono stati ingrassati e macellati.
- (26) Altre informazioni oltre a quelle concernenti il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati ingrassati e macellati possono essere fornite nell'ambito del sistema di etichettatura volontario delle carni bovine.
- (27) È opportuno che a decorrere dal 1° gennaio 2002 sia in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine, fermo restando che le informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997.
- (28) È necessario che il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine si applichi anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori o le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'etichettatura della carne bovina prodotta nella Comunità. È pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (29) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, occorre prevedere deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.
- (30) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.
- (31) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾.
- (32) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è altresì necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l'autorizzazione, all'autorità competente. L'operatore e l'organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (33) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura facoltativo. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che hanno come fine di garantire nella maggior misura del possibile che le misure adottate per l'etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (34) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento può provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata, quando ciò appaia giustificato, a risolvere problemi pratici specifici.
- (35) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli dovrebbero essere effettuati fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽²⁾.
- (36) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (37) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Identificazione e registrazione dei bovini

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente alle disposizioni del presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92 ⁽¹⁾. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui tali animali devono essere identificati conformemente al presente titolo.

Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «animale»: un bovino quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE ⁽²⁾,
- «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato,
- «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

- a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
- b) basi di dati informatizzate;
- c) passaporti per gli animali;
- d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di consumatori interessate riconosciute dallo Stato membro, abbiano accesso a tali dati, a condizione che

siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 4

1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE.

In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE.

Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

2. Il marchio auricolare è apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo periodo non può superare i 30 giorni e dopo tale data i 20 giorni.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 può lasciare un'azienda se non è identificato a norma del presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, è identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.

Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale è effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

⁽²⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 97/12/CE (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107).

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è registrata nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.
5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti dall'autorità competente.
7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'articolo 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi realizzati in questo campo.

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.

Entro il 31 dicembre 1999 le banche dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ciascun animale da identificare ai sensi dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo è consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

2. Ogniqualvolta un animale è spostato, deve essere accompagnato dal suo passaporto.
3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:
 - che dispongono di una banca dati informatizzata che, a giudizio della Commissione, è pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intraco-

munitario e che tali animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla banca dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto che accompagna un animale importato da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente,

- possono, fino al 1° gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che sono spostati all'interno dello Stato membro interessato, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un certificato veterinario.
4. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, vi provvede il gestore del macello.
 5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

Articolo 7

1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:
 - tiene un registro aggiornato,
 - non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente — entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna.
2. Ogni detentore completa, secondo il caso, il passaporto all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, a norma dell'articolo 6.
3. Il detentore fornisce all'autorità competente, a richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, eventualmente, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.
4. Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.

Articolo 8

Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di verificare l'osservanza del presente titolo. Essi comunicano tale designazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

Articolo 10

Le misure necessarie per l'attuazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare:

- a) le disposizioni sui marchi auricolari;
- b) le disposizioni sul passaporto;
- c) le disposizioni sul registro;
- d) i controlli minimi da effettuare;
- e) l'applicazione di sanzioni amministrative;
- f) disposizioni transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo.

TITOLO II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articolo 11

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione,
- intendano, ai sensi della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o le condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono al presente titolo.

Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente normativa comunitaria, segnatamente nel settore delle carni bovine.

Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «carni bovine»: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91,
- «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita,
- «organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.

SEZIONE I

Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine

Articolo 13

Regole generali

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo.

Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

- a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
- b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»;
- c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]».

3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:
 - i) lo Stato membro o il paese terzo di nascita;
 - ii) gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
 - iii) lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

- b) Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati
- i) nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro)» oppure;
 - ii) in uno stesso paese terzo, si può indicare «Origine: (nome del paese terzo)».

Articolo 14

Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta «Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]» secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e «Origine» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.

L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate

- con una o più indicazioni tra quelle previste all'articolo 13 e/o
- con la data di preparazione delle carni in questione.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessità, possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate secondo la procedura di cui all'articolo 17, con la seguente indicazione: «Origine: non CE» e «Macellato in: [nome del paese terzo]».

SEZIONE II

Sistema di etichettatura facoltativo

Articolo 16

Regole generali

1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorità competente può inoltre definire

disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori.

Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:

- le informazioni da indicare sull'etichettatura,
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
- il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
- nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente deve disporre a tal fine del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari.

Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

2. L'approvazione del disciplinare presuppone che l'autorità competente, sulla base di un esame approfondito degli elementi indicati al paragrafo 1, attesta il funzionamento corretto e affidabile del sistema di etichettatura previsto e in particolare del sistema di controllo. L'autorità competente rifiuta qualsiasi disciplinare che non garantisca il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni e, dall'altro, il singolo animale oppure gli animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a verificare le informazioni che figurano sull'etichetta.

È altresì respinto qualsiasi disciplinare che preveda etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente chiare.

3. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuano in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri esaminano e approvano i disciplinari presentati, sempreché gli elementi in essi contenuti riguardino operazioni che hanno luogo nel loro territorio rispettivo. In tal caso ciascuno Stato membro interessato riconosce le approvazioni concesse dagli altri Stati membri in questione.

Se, entro un periodo di tempo da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, un'approvazione non è stata rifiutata né concessa, e non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato dall'autorità competente.

4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

5. In deroga ai paragrafi 1-4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, prevedere in casi specifici una procedura di approvazione accelerata o semplificata, in particolare per le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto o per i tagli interi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.

6. Uno Stato membro decide che il nome di una o più delle sue regioni non può essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione:

- potrebbe dar luogo a confusioni o a difficoltà di controllo,
- è riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione è completato con quello dello Stato membro.

7. Gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione del presente articolo e segnatamente delle informazioni riportate sull'etichetta. La Commissione ne informa gli altri Stati membri in seno al comitato di gestione carni bovine di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b); se del caso, possono essere decise regole relative a tali informazioni, e in particolare limitazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 17

Sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi

1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine a norma della presente sezione se, oltre a rispettare l'articolo 16, hanno ottenuto per i loro disciplinari l'approvazione dell'autorità competente all'uopo designata da ciascuno dei paesi terzi interessati.

2. La validità all'interno della Comunità di un'approvazione rilasciata da un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo:

- dell'autorità competente designata,
- delle procedure e dei criteri che detta autorità applica nell'esaminare il disciplinare,
- di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle suddette notifiche, la Commissione giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono alle disposizioni del presente regolamento, essa decide, previa consultazione del paese terzo,

che le approvazioni concesse da tale paese non sono valide all'interno della Comunità.

Articolo 18

Sanzioni

Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di cui all'articolo 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro può revocare l'approvazione contemplata all'articolo 16, paragrafo 2, o può imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 19

Modalità

Le misure necessarie per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali misure riguardano in particolare:

- a) le dimensioni del gruppo di animali ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
- b) le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine o le carni bovine sezionate di cui all'articolo 14;
- c) le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;
- d) le misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo;
- e) le misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente titolo.

Articolo 20

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione del presente titolo entro il 14 ottobre 2000.

Articolo 21

Entro il 14 agosto 2003, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ed eventualmente proposte appropriate sull'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai prodotti trasformati contenenti carni bovine e prodotti a base di carni bovine.

TITOLO III
Disposizioni comuni

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte a un detentore dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato o da essa provenienti.

2. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

- a) verificano che gli Stati membri si conformano al presente regolamento;
- b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

3. Lo Stato membro sul cui territorio sia svolta un'ispezione fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato veterinario permanente di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c). Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

5. La Commissione segue l'evoluzione della situazione; in funzione di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 4.

6. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY

Articolo 23

1. La Commissione è assistita:

- a) ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, dal Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, dal Comitato di gestione della carne bovina istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽²⁾;
- c) ai fini dell'attuazione dell'articolo 22, dal Comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 24

1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CE) n. 820/97	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 25

REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	95,1
	999	95,1
0709 90 70	052	79,6
	999	79,6
0805 30 10	388	60,7
	524	83,0
	528	68,8
	999	70,8
0806 10 10	052	99,4
	400	182,7
	508	135,1
	600	90,3
	624	199,4
	999	141,4
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
	400	74,1
	508	58,4
	512	90,4
	528	77,8
	800	161,1
	804	84,8
0808 20 50	999	90,6
	052	97,7
	064	63,3
	388	72,5
	512	48,7
	528	74,5
	720	116,4
	804	116,8
0809 30 10, 0809 30 90	999	84,3
	052	136,2
	999	136,2
0809 40 05	064	52,4
	066	40,2
	093	36,2
	624	150,3
	999	69,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2000
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2000 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 5 maggio 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 5 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	86,17	1104 23 10 9100	92,33
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	73,86	1104 23 10 9300	70,78
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	73,86	1104 29 11 9000	14,69
1102 90 10 9100	0,00	1104 29 51 9000	14,40
1102 90 10 9900	0,00	1104 29 55 9000	14,40
1102 90 30 9100	37,44	1104 30 10 9000	3,60
1103 12 00 9100	37,44	1104 30 90 9000	15,39
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	110,79	1107 10 11 9000	25,63
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	86,17	1107 10 91 9000	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	73,86	1108 11 00 9200	28,80
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	73,86	1108 11 00 9300	28,80
1103 19 10 9000	42,92	1108 12 00 9200	98,48
1103 19 30 9100	0,00	1108 12 00 9300	98,48
1103 21 00 9000	14,69	1108 13 00 9200	98,48
1103 29 20 9000	0,00	1108 13 00 9300	98,48
1104 11 90 9100	0,00	1108 19 10 9200	44,08
1104 12 90 9100	41,60	1108 19 10 9300	44,08
1104 12 90 9300	33,28	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	14,69	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	104,00
1104 19 50 9110	98,48	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	79,62
1104 19 50 9130	80,02	1702 30 91 9000	104,00
1104 21 10 9100	0,00	1702 30 99 9000	79,62
1104 21 30 9100	0,00	1702 40 90 9000	79,62
1104 21 50 9100	0,00	1702 90 50 9100	104,00
1104 21 50 9300	0,00	1702 90 50 9900	79,62
1104 22 20 9100	33,28	1702 90 75 9000	108,98
1104 22 30 9100	35,36	1702 90 79 9000	75,64
		2106 90 55 9000	79,62

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	61,55
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	7,20

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1765/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1660/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1660/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 1660/2000, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	105,20
	***	—	0402 21 99 9100	+	79,50
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	80,10
	***	—	0402 21 99 9300	+	81,00
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	86,60
	***	—	0402 21 99 9500	+	88,60
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	96,00
	***	—	0402 21 99 9700	+	100,30
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	105,20
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,5300
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,6960
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,7340
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	0,7900
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,5300
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,6960
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,7340
	***	—	0402 29 19 9900	+	0,7900
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	0,7950
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	0,8660
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	0,7950
	***	—	0402 29 99 9500	+	0,8660
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	—
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	—
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	10,90
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	—
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	—
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	10,90
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	12,90
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	12,90
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	41,60
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	41,60
0402 10 11 9000	+	53,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	53,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5300	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,5300	0402 99 11 9310	+	—
0402 21 11 9200	+	53,00	0402 99 11 9330	+	—
0402 21 11 9300	+	69,60	0402 99 11 9350	+	0,2790
0402 21 11 9500	+	73,40	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	79,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	53,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	69,60	0402 99 19 9310	+	—
0402 21 19 9500	+	73,40	0402 99 19 9330	+	—
0402 21 19 9900	+	79,00	0402 99 19 9350	+	0,2790
0402 21 91 9100	+	79,50	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	80,10	0402 99 31 9150	+	0,2900
0402 21 91 9300	+	81,00	0402 99 31 9300	+	0,2490
0402 21 91 9400	+	86,60	0402 99 31 9500	+	0,4290
0402 21 91 9500	+	88,60	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	96,00	0402 99 39 9150	+	0,2900
0402 21 91 9700	+	100,30	0402 99 39 9300	+	0,2490

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4290	0404 90 29 9160	+	100,30
0402 99 91 9000	+	0,4890	0404 90 29 9180	+	105,20
0402 99 99 9000	+	0,4890	0404 90 81 9100	+	0,5300
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,1750
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,5300
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,6960
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,7340
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	0,7900
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	52,10	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	52,10	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	69,00	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	72,70	0404 90 83 9931	+	—
0403 90 13 9900	+	78,20	0404 90 83 9933	+	—
0403 90 19 9000	+	78,80	0404 90 83 9935	+	0,2790
0403 90 31 9000	+	0,5210	0404 90 83 9937	+	0,2900
0403 90 33 9200	+	0,5210	0404 90 89 9130	+	0,7950
0403 90 33 9300	+	0,6900	0404 90 89 9150	+	0,8660
0403 90 33 9500	+	0,7270	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	0,7820	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	0,7880	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970 ***	2,327 —	0405 10 11 9500	+	165,85
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9170	970 ***	15,77 —	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9500	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,20	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9370	+	59,20	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9510	+	59,20	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9540	+	59,20	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9570	+	59,20	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 61 9100	+	—	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 63 9000	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 69 9000	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0404 90 21 9100	+	53,00	0405 90 90 9000	+	170,00
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	7,40	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	53,00		039	—
0404 90 23 9130	+	69,60		097	—
0404 90 23 9140	+	73,40		098	37,68
0404 90 23 9150	+	79,00		400	—
0404 90 23 9911	+	—		***	37,68
0404 90 23 9913	+	—	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9915	+	—		039	—
0404 90 23 9917	+	—		097	—
0404 90 23 9919	+	—		098	35,05
0404 90 23 9931	+	7,40		400	—
0404 90 23 9933	+	9,00		***	35,05
0404 90 23 9935	+	10,90	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9937	+	12,90		039	—
0404 90 23 9939	+	13,50		097	—
0404 90 29 9110	+	79,50		098	15,39
0404 90 29 9115	+	80,10		400	—
0404 90 29 9120	+	81,00		***	15,39
0404 90 29 9130	+	86,60			
0404 90 29 9135	+	88,60			
0404 90 29 9150	+	96,00			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990 0406 30 31 9710	+	—
	039	—		037	—
	097	—		039	—
	098	51,11		097	—
	400	—		098	9,540
	***	51,11	400	—	
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	***	17,88
	039	—		037	—
	097	—		039	—
	098	51,83		097	—
	400	—		098	13,99
	***	51,83	400	—	
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	***	26,24
	039	—		037	—
	097	—		039	—
	098	57,86		097	—
	400	—		098	9,540
	***	57,86	400	—	
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	***	17,88
	039	—		037	—
	097	—		039	—
	098	85,03		097	—
	400	—		098	13,99
	***	85,03	400	—	
0406 10 20 9650	037	—	0406 30 31 9950	***	26,24
	039	—		037	—
	097	—		039	—
	098	70,86		097	—
	400	—		098	20,36
	***	70,86	400	—	
0406 10 20 9660	+	—	0406 30 39 9500	***	38,17
0406 10 20 9830	037	—		037	—
	039	—		039	—
	097	—		097	—
	098	26,28		098	13,99
	400	—	400	—	
	***	26,28	***	26,24	
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	097	—		097	—
	098	31,87		098	20,36
	400	—		400	—
	***	31,87	***	38,17	
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		097	—
0406 20 90 9913	037	—		098	20,36
	039	—		400	—
	097	—	***	38,17	
	098	58,77	037	—	
	400	23,80	039	—	
	***	58,77	097	—	
0406 20 90 9915	037	—	0406 30 39 9950	098	20,36
	039	—		400	—
	097	—		***	38,17
	098	77,56		037	—
	400	31,70		039	—
	***	77,56	097	—	
0406 20 90 9917	037	—	0406 30 90 9000	098	23,02
	039	—		400	—
	097	—		***	43,16
	098	82,41		037	—
	400	33,70		039	—
	***	82,41	097	—	
0406 20 90 9919	037	—	0406 40 50 9000	098	24,15
	039	—		400	—
	097	—		***	45,28
	098	92,10		037	—
	400	37,60		039	—
	***	92,10	097	—	
				098	90,00
				400	—
				***	90,00

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	—		097	—
	098	92,42		098	68,98
	400	—		400	—
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	—		097	—
	098	101,62		098	105,71
	400	45,30		400	46,20
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	—		097	—
	098	105,01		098	105,71
	400	46,70		400	30,20
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	—		097	—
	098	105,01		098	101,62
	400	46,70		400	45,30
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	—		097	—
	098	102,90		098	112,00
	400	33,50		400	43,00
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	—		097	—
	098	90,36		098	111,41
	400	—		400	48,10
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	—		097	—
	098	89,77		098	107,11
	400	—		400	36,80
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	—		039	—
	098	81,30		097	—
	400	—		098	107,11
	***	93,10		400	36,80
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	097	—		039	—
	098	74,72		097	—
	400	19,20		098	93,28
***	85,71	400		39,60	
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	097	—		039	—
	098	74,72		097	—
	400	19,20		098	93,90
***	85,71	400		16,70	
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	097	—		039	—
	098	68,29		097	—
	400	—		098	84,68
***	78,60	400		—	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	097	—	0406 90 86 9200	037	—
	098	94,85		039	—
	400	17,40		097	—
	***	108,62		098	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	20,80
	039	—		***	102,23
	097	—	0406 90 86 9300	037	—
	098	90,24		039	—
	400	17,40		097	—
	***	102,45		098	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	22,80
	039	—		***	103,32
	097	—	0406 90 86 9400	037	—
	098	87,50		039	—
	400	—		097	—
	***	102,26		098	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	25,80
	039	—		***	108,62
	097	—	0406 90 86 9900	037	—
	098	92,78		039	—
	400	—		097	—
	***	105,98		098	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	30,20
	039	—		***	117,90
	097	—	0406 90 87 9100	+	—
	098	91,91	0406 90 87 9200	037	—
	400	—		039	—
	***	104,35		097	—
0406 90 79 9900	037	—		098	71,81
	039	—		400	18,60
	097	—		***	85,19
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—
	400	—		039	—
	***	86,27		097	—
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27
	039	—		400	21,00
	097	—		***	94,89
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—
	400	35,80		039	—
	***	108,62		097	—
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36
	039	33,32		400	23,00
	097	—		***	96,33
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—
	400	44,60		039	—
	***	117,90		097	—
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15
	039	—		400	31,80
	097	—		***	106,68
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—
	400	30,20		039	—
	***	117,90		097	—
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15
	039	—		400	25,80
	097	—		***	106,68
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	—
	400	—		098	39,68
	***	108,07		400	—
			***	45,63	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	—	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	18,10	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	—	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	18,10	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	—	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	24,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	—	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	18,10	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	—	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	22,80	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — «097» raggruppa tutti i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione n. 053, 060, 070 e dal n. 091 al n. 096 (incluso),

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1766/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre sospendere temporaneamente il rilascio

dei titoli per i prodotti suddetti e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0402 10 è sospeso l'11 agosto 2000, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».
2. Non è dato seguito alle domande di titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0402 10 presentate l'8 e il 9 agosto 2000, ad eccezione delle domande di titoli per la destinazione «970».
3. È dato seguito alle domande di titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0402 10, depositate il 4 e il 7 agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 agosto 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 12,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 agosto 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 36,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1769/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 10 agosto 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1321/2000 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10 agosto e prima del 16 settembre 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 149 del 23.6.2000, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1770/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁷⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁸⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Articolo 2

In caso d'utilizzo del certificato di restituzione rilasciato prima del 14 luglio 2000, e per quanto riguarda le merci riprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, si applica un tasso di restituzione ridotto tenendo conto della restituzione alla produzione.

Tuttavia se, all'accettazione della dichiarazione d'esportazione e a sostegno della sua domanda di pagamento di restituzione all'esportazione, l'operatore fornisce la prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione delle merci da esportare, il beneficio della concessione della restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato e

non sarà domandato, si applica il tasso di restituzione che non tiene conto della restituzione alla produzione.

La prova di cui al capoverso precedente è data dalla presentazione da parte dell'esportatore di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in questione che attesta che, per tale prodotto, il beneficio della restituzione alla produzione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato o non sarà domandato. Tale dichiarazione è controllata in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	0,936 — —	0,936 — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo	1,440	1,440
1004 00 00	Avena	4,292	4,292
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	— 2,080 0,000 3,833 3,833 6,155 0,000	— 2,080 0,000 3,833 3,833 6,155 0,000
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	2,654 3,272 4,976	2,654 3,272 4,976

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1006 40 00	Rotture di riso	4,362	4,362
1007 00 90	Sorgo	6,155	6,155

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere da agosto 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1705/2000 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1705/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1705/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 53,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	63,00 79,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2000

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito

(2000/506/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione del sistema di transito computerizzato di cui alla decisione n. 1/1999 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune» ⁽¹⁾ presuppone l'istituzione di una rete informatica internazionale che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle parti contraenti della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽²⁾, in appresso denominata «la convenzione».
- (2) La Comunità europea ha già sviluppato una rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (Common Communications Network/Common System Interface, CCN/CSI), che soddisfa i requisiti previsti.
- (3) In base alla decisione n. 2/1999 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune» ⁽³⁾, la CCN/CSI è utilizzata da tutte le parti contraenti della convenzione sul transito. La partecipazione finanziaria dei paesi partner e le questioni ad essa connesse sono concordate tra la Comunità e ciascuno dei paesi partner.

- (4) Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione delle Comunità europee a negoziare con ciascuno dei paesi non membri dell'EU, parti contraenti della convenzione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'estensione a tali paesi della CCN/CSI.
- (5) La Commissione ha negoziato l'estensione della CCN/CSI alla Norvegia.
- (6) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale estensione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/
interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime
comune di transito***A. Lettera della Comunità europea*

Egregio Signore,

desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

- I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati nell'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Norvegia, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
- II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: «Commissione») gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP — CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
- III. Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
- IV. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 120 000 EUR per l'installazione della CCN/CSI.
- V. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese d'installazione in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia, conformemente alla convenzione conclusa a tal fine tra la Commissione e il subappaltatore, e presenterà alla Norvegia un estratto conto. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto.
- VI. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 48 000 EUR per le spese di funzionamento della rete relative all'anno 2000.
- VII. A partire dal 2001, entro il 15 maggio di ogni anno la Norvegia pagherà una somma forfettaria per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Norvegia entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente. La somma forfettaria per il 2001 sarà pari a 96 000 EUR.
- VIII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Norvegia non eccederà comunque di più del 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
- IX. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Norvegia sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
- X. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Norvegia la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Norvegia verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.

- XI. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro 60 giorni.
- XII. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
- XIII. Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII, VIII e X in ritardo rispetto alle date indicate ai rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità europea.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Norvegia su quanto sopra esposto.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE

DOCUMENTAZIONE ESTERNA CCN/CSI

ASPETTI GENERALI

21info_en	CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in inglese)
21info_fr	CCN/CSI — L'integrazione telematica nel settore delle dogane e delle imposte indirette (in francese)
Arap_101	L'architettura delle applicazioni transeuropee
Bnf104de	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in tedesco)
Bnf104en	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in inglese)
Bnf104fr	I vantaggi previsti dell'uso della CCN/CSI da parte delle applicazioni transeuropee della DG XXI (in francese)
Lr092v08	Descrizione dell'offerta CSI
Lr155v01	Descrizione del comportamento dinamico delle interazioni CCN/CSI
Lst-rol-XXI-00	Descrizione dei ruoli CCN/CSI
Mathaeus-Dublin	Architettura e metodologia dei sistemi intracomunitari
Pre-gen-XXI	CCN/CSI — Presentazione e guida alla lettura

CCN/TC

Ccn_tc_sla_03	CCN/TC — Accordo sul livello dei servizi
Epm01	CCN/TC — Manuale procedurale esterno
Sqp_01	CCN/TC — Piano di qualità del servizio

SVILUPPO

Acg_03	Guida alla configurazione dell'applicazione
Prg_c_05	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio C)
Prg_Cob_BS2000_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per BS2000)

Prg_Cob_CICS_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per IBM)
Prg_Cob_GCOS7_03	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS7)
Prg_Cob_GCOS8_01	Guida per la programmazione dell'applicazione (linguaggio Cobol per GCOS8)
Ref_cd09	Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio C)
Ref_Cob_cd01	Manuale di riferimento delle definizioni comuni (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_cs01	Manuale di riferimento CSI (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_gs01	Manuale di riferimento GSS (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_hl01	Manuale di riferimento HL (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio Cobol)
Ref_Cob_pr01	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio Cobol)
Ref_cs09	Manuale di riferimento CSI (linguaggio C)
Ref_er05	Manuale di riferimento dei codici di errore CSI (in inglese)
Ref_gs03	Manuale di riferimento GSS (linguaggio C)
Ref_hl07	Manuale di riferimento HL (linguaggio C)
Ref_os01	Manuale di riferimento OS (linguaggio C)
Ref_pr07	Manuale di riferimento della presentazione (linguaggio C)

SICUREZZA

Pol-sec-XXI-01	Politica generale di sicurezza CCN/CSI
----------------	--

SPECIFICHE

Ad_07	Progettazione dell'architettura
Frs_03	Specifiche dei requisiti
Fss_05	Specifiche funzionali di sistema
Ovw_07	Quadro generale del sistema

FORMAZIONE

Tra-csi(mod1)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI
Tra-csi(mod2)-05.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C)
Tra-csi(mod3)-03.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio C)
Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol)
Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt	Corso per architetti e sviluppatori dell'applicazione CSI (linguaggio Cobol)

B. Lettera della Norvegia

Egregio Signore,

mi prego di notificarLe il ricevimento della lettera relativa all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS), che recita come segue:

«Desidero proporre, a nome della Comunità europea, il seguente impegno relativo all'estensione alla Norvegia dell'utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per il nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS).

- I. Le parti si conformeranno alle specifiche tecniche illustrate nei documenti elencati nell'allegato della presente lettera, che sono stati trasmessi alla Norvegia, nonché ad ogni eventuale modifica che potrà essere introdotta in futuro nel quadro del progetto.
- II. La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: "Commissione") gestirà e svilupperà il sistema in conformità degli orientamenti elaborati nel comitato di politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) anche a nome dei paesi partner.
- III. Le parti rispetteranno le norme relative alla sicurezza generale stabilite nel quadro del progetto.
- IV. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 120 000 EUR per l'installazione della CCN/CSI.
- V. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese d'installazione in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia, conformemente alla convenzione conclusa a tal fine tra la Commissione e il subappaltatore, e presenterà alla Norvegia un estratto conto. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto.
- VI. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia pagherà una somma forfettaria pari a 48 000 EUR per le spese di funzionamento della rete relative all'anno 2000.
- VII. A partire dal 2001, entro il 15 maggio di ogni anno la Norvegia pagherà una somma forfettaria per le spese annuali di utilizzo della rete. La Commissione comunicherà ogni anno alla Norvegia entro il 31 luglio l'importo della somma forfettaria per l'anno seguente. La somma forfettaria per il 2001 sarà pari a 96 000 EUR.
- VIII. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione europea procederà alla liquidazione dei conti relativi alle spese di funzionamento in base all'importo già pagato e ai costi effettivamente addebitabili alla Norvegia e presenterà a quest'ultima un estratto conto. La Commissione calolerà i costi effettivi in base alla sua relazione con il subappaltatore, il quale sarà scelto conformemente alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti. Il pagamento definitivo (saldo dei pagamenti) avverrà entro trenta giorni dalla presentazione dell'estratto conto. L'importo totale dovuto dalla Norvegia non eccederà comunque di più del 20 % la somma forfettaria annua già pagata.
- IX. Parimenti agli Stati membri dell'Unione europea, la Norvegia sarà informata delle previsioni relative a tali costi nonché dei principali sviluppi della CCN/CSI che possano avere un impatto su tali costi.
- X. Entro il 1° settembre 2000 la Norvegia costituirà una riserva per imprevisti e sviluppi futuri pari a 40 000 EUR. La Commissione specificherà nell'estratto conto destinato alla Norvegia la quota dei costi da imputare alla riserva. Ogni anno entro il 15 maggio la Norvegia verserà nella riserva una somma corrispondente alle risorse effettivamente utilizzate l'anno precedente per gli imprevisti e gli sviluppi futuri.

- XI. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi a favore della Commissione e, salvo diversa indicazione, si baseranno sull'estratto conto della Commissione, che indicherà le varie forniture di servizi, hardware e software pagabili entro 60 giorni.
- XII. Il presente accordo rimarrà in vigore finché le due parti sono parti contraenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Entrambe le parti si riservano tuttavia la possibilità di modificare l'accordo di comune intesa.
- XIII. Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti ai punti IV, V, VI, VII, VIII e X in ritardo rispetto alle date indicate ai rispettivi punti, l'Unione europea potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà la Comunità europea.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Norvegia su quanto sopra esposto.»

La Norvegia si prega di confermare il proprio accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Norvegia

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2000

che modifica la decisione 98/404/CE recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia

[notificata con il numero C(2000) 2489]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Istanbul dove hanno partecipato a specifiche manifestazioni equestri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 98/404/CE.

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1) Nel corso di un'ispezione effettuata dalla Commissione in Turchia, sono state constatate gravi carenze in materia di esportazione di cavalli dalla Turchia verso la Comunità. La Commissione ha pertanto adottato la decisione 98/404/CE ⁽³⁾ recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia.

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 98/404/CE è sostituito dal testo seguente:

(2) Dopo l'adozione della decisione 98/404/CE le competenti autorità turche hanno comunicato alla Commissione misure intese a migliorare la sorveglianza veterinaria e la certificazione per l'esportazione conformemente alle raccomandazioni formulate dalla missione.

«Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Turchia, il transito e la riammissione di cavalli registrati provenienti dalla Turchia dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, gare e manifestazioni culturali.

(3) Tenuto conto dei risultati conseguiti con il piano di sorveglianza della morva attuato a Istanbul e all'impegno assunto dalle competenti autorità turche di applicare questo piano all'intero paese estendendolo ad altre malattie degli equidi, è opportuno autorizzare la riammissione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati comunitari provenienti direttamente da

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano la riammissione di cavalli registrati temporaneamente esportati per la partecipazione a corse e gare nella parte europea della zona metropolitana di Istanbul, a condizione che gli animali

a) abbiano soltanto partecipato a corse sotto la sorveglianza continua e la responsabilità del Turkish Jockey Club o a gare secondo le norme della Federazione equestre internazionale (FEI), e

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 41.

b) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nell'allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (*), che deve essere debitamente compilato e recare la seguente dicitura ufficiale:

“Cavalli registrati conformemente alla decisione 2000/507/CE della Commissione,” e

c) siano stati trasportati direttamente per aereo, in entrambe le direzioni, tra uno Stato membro dell'Unione europea e Istanbul.

(*) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2000
che modifica la decisione 92/160/CEE per quanto riguarda le importazioni di equidi dal Brasile

[notificata con il numero C(2000) 2490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/163/CE ⁽³⁾, stabilisce la regionalizzazione di taluni paesi terzi per le importazioni di equidi.
- (2) Gli Stati brasiliani di Sergipe e Ceará sono inclusi nell'elenco degli stati del Brasile allegato alla decisione 92/160/CEE a partire dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi.
- (3) Il Brasile ha denunciato casi di morva in cavalli da lavoro in taluni distretti degli stati di Sergipe e Ceará. L'origine dell'infezione è tuttora sconosciuta.
- (4) Conformemente alla legislazione comunitaria, gli Stati membri sono autorizzati ad importare equidi dai paesi terzi, o da parti di essi nel caso di una regionalizzazione

ufficiale del loro territorio, che siano stati indenni da morva nei sei mesi precedenti l'esportazione. È pertanto opportuno adattare la regionalizzazione alla situazione della malattia nel paese considerato.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I termini «Sergipe» e «Ceará» sono soppressi nell'elenco degli stati del Brasile che figura nell'allegato della decisione 92/160/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 46.